



FIPSAS



Arma dei Carabinieri

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
LA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE – CONI**

L'ARMA DEI CARABINIERI, nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Tullio Del Sette, e la FIPSAS – CONI, nella persona del Presidente, Prof. Ugo Matteoli,

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA DEI CARABINIERI, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, come definiti nel *Codice dell'Ordinamento Militare* (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) e relativo *Testo Unico delle disposizioni regolamentari* (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90);

VISTI i peculiari compiti nel settore della tutela dell'ambiente attribuiti all'ARMA DEI CARABINIERI, in attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, recante "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

VISTI i compiti e le finalità della FIPSAS, definiti dallo Statuto, quale Federazione sportiva riconosciuta dal CONI, fondata nel 1942 e diffusa sul territorio nazionale, impegnata nella promozione e valorizzazione dei valori sportivi, dedita alla tutela e alla conservazione della fauna ittica, del suo *habitat* e della biodiversità, nonché alle diffusione della cultura ecologica, finalizzata a promuovere la qualità dell'ambiente, la sostenibilità nell'uso delle risorse, la tutela del territorio e del paesaggio, con particolare riferimento ai bacini e ai corsi d'acqua interni;

VISTE le disposizioni contenute nell'art.40 della legge 26 luglio 2016, n. 154, in materia di "*Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*";

VISTA la legge 19 dicembre 1975, n. 874, che ha ratificato la Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie animali e vegetali in via di Estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973 (CITES);

VISTO il D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, recante “Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971”;

CONSIDERATO che la conservazione e la difesa dell'ambiente richiedono sinergie tra Istituzioni e Associazioni per affrontare le complesse problematiche riguardanti i reati ambientali e la salvaguardia del territorio e degli habitat acquatici interni;

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di Collaborazione

Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA DEI CARABINIERI e la FIPSAS, nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle Leggi e dallo Statuto.

Le aree prevalenti, ma non esclusive, di collaborazione sono individuate nelle seguenti:

- promozione di iniziative di sensibilizzazione in tema di prevenzione e contrasto dell'illegalità, nei settori della tutela del patrimonio fluviale e lacustre, delle aree protette e della biodiversità, della lotta al bracconaggio, della salvaguardia della fauna autoctona ed esotica;
- sviluppo di attività di collaborazione volte alla prevenzione e alla repressione dei reati contro l'ambiente, in particolare in materia di contrasto al bracconaggio ittico, anche attraverso mirati piani di intervento per zone;
- realizzazione di progetti, nazionali e internazionali, studi, ricerche e analisi, sui temi della tutela della fauna ittica e dell'ambiente;
- organizzazione di specifiche iniziative in favore dei giovani finalizzate alla diffusione della cultura della tutela del patrimonio ambientale nazionale e della biodiversità;
- pianificazione di attività formative reciproche in favore del personale nelle materie di interesse comune.

Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività.

Art. 2

Modalità esecutive

In relazione alle forme di collaborazione descritte:

- l'ARMA interesserà, per le conseguenti attività, i Comandi territoriali e le proprie articolazioni specializzate, con particolare riferimento al *Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri*;
- la FIPSAS perseguirà gli obiettivi del presente piano attraverso gli Organi centrali designati dallo Statuto e la rete federale costituita dai Comitati regionali e dalle Sezioni provinciali diffuse sul territorio.

Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi per le Parti, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali/statutari.

Specifiche iniziative potranno essere oggetto di accordi discendenti.

Art. 3

Privacy e sicurezza delle informazioni

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e successive modifiche e integrazioni e delle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 4

Durata, integrazioni e modifiche


Il presente protocollo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Lo stesso potrà essere, di comune accordo tra le parti firmatarie, rinnovato e, anche prima della scadenza, modificato sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.

Roma, 7 novembre 2017

IL PRESIDENTE DELLA FIPSAS

(Prof. Ugo Matteoli)



IL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen. C.A. Tullio Del Sette)

